



# Comune di TORRE BOLDONE

Provincia di BERGAMO

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Tel. 035.41.69.434

Piazza G. Marconi 1 CAP 24020

www.comune.torrebaldone.bg.it

Fax 035.41.69.470

e-mail: comune@comune.torrebaldone.bg.it

Prot. n. 3362

N. 12/2010 Reg. Ord.

## ORDINANZA PER IL CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO E DEL DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- nel territorio comunale, così come emerge sia dalle segnalazioni dei cittadini che pervengono ai competenti uffici comunali che agli Organi Istituzionali, sia dalle successive attività di accertamento poste in essere dalla Polizia Locale, si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete pubblica specie in ore notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi e circoli privati che risultano di particolare attrattiva, e che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono sul suolo pubblico, dopo l'uso, di contenitori di bevande ed alimenti;
- la predetta situazione, che peraltro ha ormai assunto proporzioni rilevanti, è riconducibile alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata dagli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e dai circoli privati presenti sul territorio comunale ed aperti in ore serali e notturne;
- le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno dei pubblici esercizi e dei circoli privati e, successivamente, i relativi contenitori vengono abbandonati senza riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo pubblico e dell'abitato, costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano quei luoghi e vi transitano;
- si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
- gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercenti e dei circoli privati, intendono richiamare gli stessi all'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti o soci non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la pubblica sicurezza, attivando se nel caso le autorità competenti, così come riconosciuto da sentenze della Corte di Cassazione;

**Visto** l'art. 54 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con Legge 24.07.2008, n. 125;

**Visto** l'art.6, comma 4, del D.L. n. 92 del 23.05.2008;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della Legge 125/2008;

**Visto** l'art. 7 bis del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

**Visto** l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D. L. 23.05.2008, n. 92;

## **ORDINA**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ed i responsabile dei circoli privati che effettuano al loro interno attività di somministrazione ai soci, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e la chiusura del locale;
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'esterno dei locali e in particolare all'uscita degli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, nonché all'igiene pubblica. A tal fine, potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza debitamente autorizzati;
3. E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici e dei circoli privati che effettuano al loro interno attività di somministrazione ai soci;
4. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di 25 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare gli eventuali contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio;

Le violazioni alle disposizioni contenute nei precedenti punti 1,2,3,4 sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

La presente Ordinanza, comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione di stampa.

L'Ufficio di Polizia Locale di Torre Boldone e le altre forze di Polizia che operano sul territorio, sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente atto viene trasmesso all'U.T.G.-Prefettura di Bergamo, alla Questura di Bergamo, al Comando Stazione Carabinieri di Bergamo Principale e alla Polizia Provinciale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Dalla Residenza Municipale, 11.03.2010

Il Sindaco  
(Sessa Dott. Claudio)